Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 45 del 23 febbraio 1934-XII

PARTE PRIMA

RR. Scuole di magistero professionale per le donne

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2116.

Trasformazione del Corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale delle scuole professionali femminili, annesso alla Regia scuola di tirocinio femminile « Giorgina Saffi » di Forlì in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il Regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 28 maggio 1925, n. 1074, di riordinamento della Scuola di tirocinio femminile di Forlì;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1928, n. 85, che aggrega alla predetta Scuola un corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale delle Scuole professionali femminili;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 27 luglio 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° ottobre 1933-XI il corso di Magistero per la preparazione didattica e pratica del personale delle Scuole professionali femminili, annesso alla R. Scuola di tirocinio femminile « Giorgina Saffi » di Forlì, è trasformato in Regia Scuola di Magistero professionale per la donna e la R. Scuola di tirocinio femminile è trasformata in R. Scuola professionale femminile.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola di Magistero professionale per la donna con l'annessa Scuola professionale femminile, è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola di magistero professionale per la donna « Giorgina Saffi » di Forlì e per la R. Scuola professionale femminile annessa visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 90 — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Giorgina Saffi » di FORLÌ

Art. 1.

La R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Giorgina Saffi » di Forlì, ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili e per quello dell'economia domestica. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di maestra per la specializzazione relativa agli esami di abilitazione superati.

Alla suddetta Scuola sono annesse:

1° una R. Scuola professionale femminile che ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi, essa rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere con insegnamenti culturali, tecnologici e pratici la capacità di lavoro tecnica e produttiva delle prestatrici d'opera;

3° una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

La Scuola di Magistero professionale per la donna è costituita da un corso di due anni per ciascuna delle seguenti sezioni:

1° lavori femminili;

2° economia domestica.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

I corsi per maestranze saranno regolati da apposito decreto.

L'ordinamento organico della R. Scuola secondaria di avviamento professionale è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola di Magistero professionale per la donna consta di due corsi completi di classi.

La Scuola Professionale femminile consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Forlì;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Forlì;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali. La relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola sono a carico del Comune di Forlì (*a*).

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direttrice;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Forlì;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Forlì;
e) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne della scuola di magistero professionale per la donna sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e di cui al n. 2 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	50
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	30
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di abilitazione all'insegnamento	»	150
Tassa di diploma	»	50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:
a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;
b) le figlie dei dispersi in guerra;
c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della Causa Nazionale;
d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *abilitazione all'insegnamento* (per la Scuola di magistero professionale per la donna) e di *licenza* (per la Scuola professionale femminile) è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza - che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA *A*.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Giorgina Saffi » di FORLÌ (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direzione (1) . . .	—	—	1	
2. Italiano - Storia - Geografia.	—	—	1	
3. Pedagogia	—	—	1	
4. Lingua straniera . .	—	—	1	
5. Scienze naturali - Merceologia - Nozioni di agraria.	—	—	1	
6. Disegno - Storia dell'arte.	—	—	1	
7. Economia domestica - Igiene.	—	—	1	
8. Lavori femminili . .	—	—	1	
9. Religione	—	—	1	

(1) È affidata alla Direttrice della Scuola professionale femminile.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

TABELLA *B*.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola professionale femminile annessa alla R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Giorgina Saffi » di FORLÌ

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	1	Gruppo A. Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi del corso.
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo in bianco e a colori	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per le trine.	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per la maglieria	—	—	1	
6. Maestra di laboratorio per il rammendo	—	—	1	
7. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica. .	—	—	1	
8. Applicata	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidella	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	1	Id.	—	
5. Sottomaestre	—	—	3	
6 Segretaria economa	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2117.
Trasformazione del Regio istituto di istruzione professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2254, di riordinamento del R. Istituto di istruzione professionale femminile di Napoli;

Vista la pianta organica dell'Istituto predetto, approvata con decreto Ministeriale 30 dicembre 1925, modificata con decreto Ministeriale 20 agosto 1929 e con decreto Ministeriale 20 giugno 1930;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto di istruzione professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, comprendente la Scuola di magistero per lavori femminili, la Scuola di magistero per l'economia domestica, la Scuola di tirocinio, la Sezione biennale commerciale, il Laboratorio-scuola per operaie, è trasformato in R. Scuola di magistero professionale per la donna per l'insegnamento dei lavori femminili e dell'economia domestica, con annesse R. Scuola professionale femminile, R. Scuola tecnica commerciale e Corsi per maestranze femminili.

La Scuola di magistero con le altre Scuole annesse, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, per la R. Scuola professionale femminile e per la R. Scuola tecnica commerciale annesse, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 94 — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di NAPOLI

Art. 1.

La R. Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento

dei lavori femminili e per quello dell'economia domestica. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di maestra per la specializzazione relativa agli esami di abilitazione superati.

Alla Scuola suddetta sono annesse:

1° una R. Scuola professionale femminile che ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto;

2° una R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica delle licenziate dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di computista commerciale;

3° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici la capacità di lavoro tecnica e produttiva delle prestatrici di opera;

4° una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

La Scuola di magistero professionale per la donna è costituita da un corso di due anni per ciascuna delle seguenti sezioni:

1° Lavori femminili;

2° Economia domestica.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

La Scuola tecnica a indirizzo commerciale consta di un corso di due anni.

I corsi per maestranze saranno regolati da apposito decreto.

L'ordinamento organico della R. Scuola secondaria di avviamento professionale è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola di magistero professionale consta di due corsi completi di classi.

La Scuola professionale femminile consta di due corsi completi di classi.

La Scuola tecnica a indirizzo commerciale consta di due corsi completi di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà della Scuola.

Il comune di Napoli provvede alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direttrice;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola di magistero professionale per la donna sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e di cui al n. 2 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	50
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	30
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di abilitazione all'insegnamento	»	150
Tassa di diploma	»	50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola tecnica a indirizzo commerciale sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della Causa nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *abilitazione all'insegnamento* (per la Scuola di magistero professionale per la donna) e di *licenza* (per la Scuola professionale femminile e per la Scuola tecnica a indirizzo commerciale) è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di NAPOLI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** (1)	—	—	1	
2. **Italiano - Storia - Geografia.**	—	—	1	
3. **Pedagogia**	—	—	1	
4. **Lingua straniera**	—	—	1	
5. **Scienze naturali - Merceologia - Nozioni di agraria.**	—	—	1	
6. **Disegno - Storia dell'arte.**	—	—	1	
7. **Economia domestica - Igiene.**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
9. **Lavori femminili**	—	—	1	

(1) È affidata alla Direttrice della Scuola professionale femminile.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo in bianco	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per il ricamo a colori	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per le trine.	—	—	1	
6. Maestra di laboratorio per la maglieria	—	—	1	
7. Maestra di laboratorio per il rammendo	—	—	1	
8. Maestra di laboratorio per la modisteria	—	—	1	
9. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica	—	—	1	
10. Segretaria economa	—	—	1	
11. Vice segretaria	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

TABELLA B.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola professionale femminile
annessa alla R. Scuola di Magistero professionale per la donna
« Elena di Savoia »
di NAPOLI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	1	Gru[illegible]o A G[illegible] 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	2	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi dei due corsi.
3. **Matematica - Nozioni di contabilità.**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali - Merceologia.**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi.
5. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	1	Id.	—	Economia domestica ed esercitazioni in tutte le classi dei due corsi. Igiene in un solo corso.
6. **Disegno - Storia dell'arte.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi.
7. **Lingua straniera** .	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi.
8. **Igiene**	—	—	1	
9. **Lavori donneschi** .	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	4	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	4	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	3	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	1	Id.	—	
5. Maestra di laboratorio per il rammendo	1	Id.	—	
6. Maestra di laboratorio per i fiori artificiali	1	Id.	—	
7. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica .	2	Id.	—	
8. Maestre di laboratorio	—	—	4	
9. Segretarie econome	2	Gruppo B Grado 11°		
10. Vice segretaria	1	Gruppo B Grado 12°	1	
11. Applicate	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	2	

TABELLA C.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo commerciale annessa alla R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di NAPOLI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** (1) . . .	—	—	1	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 all'8°	—	In tutte le classi dei due corsi.
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso.
4. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	—	—	1	
5. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	
6. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
7. **Seconda lingua straniera.**	—	—	1	
8. **Calligrafia**	—	—	1	
9. **Dattilografia** . . .	—	—	1	
10. **Stenografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	

(1) È affidata alla Direttrice della Scuola professionale femminile.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Segretaria economo	1	Gruppo B Grado 11°		
2. Vice segretaria	—	—	1	
3. Applicata	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2118.

Trasformazione del Corso di magistero per lavori femminili, annesso alla Regia scuola di tirocinio femminile « Pietro Scalcerle » di Padova in Regia scuola di magistero professionale per la donna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2351, di riordinamento della R. Scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle » di Padova;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° ottobre 1933-XI il Corso di magistero per lavori femminili annesso alla R. Scuola di tirocinio femminile « Pietro Scalcerle » di Padova, è trasformato in R. Scuola di magistero professionale per la donna e la Scuola di tirocinio femminile è trasformata in R. Scuola professionale femminile.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola di magistero professionale per la donna « Pietro Scalcerle » di Padova con l'annessa Scuola professionale femminile, è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 95 — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Pietro Scalcerle » di PADOVA

Art. 1.

La R. Scuola di magistero professionale per la donna « Pietro Scalcerle » di Padova ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili e per quello dell'economia domestica.

Al termine degli studi essa rilascia il diploma di maestra per la specializzazione relativa agli esami di abilitazione superati.

Alla Scuola suddetta sono annesse:

1° una R. Scuola professionale femminile che ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi, essa rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici la capacità di lavoro tecnica e produttiva delle prestatrici d'opera;

3° una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

La Scuola di magistero professionale per la donna è costituita da un corso di due anni per ciascuna delle seguenti sezioni:

1° lavori femminili;

2° economia domestica.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

I corsi per maestranze saranno regolati da apposito decreto.

L'ordinamento organico della R. Scuola secondaria di avviamento professionale è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola di magistero professionale per la donna consta di due corsi completi di classi.

La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Padova;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Padova i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direttrice;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Padova;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova;

d) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola di magistero professionale per la donna sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e di cui al n. 2 dell'articolo 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	50
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	30
Frequenza per ciascuna classe	»	150
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Esame di abilitazione all'insegnamento	»	150
Tassa di diploma	»	50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	L.	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della causa nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *abilitazione all'insegnamento* (per la Scuola di magistero professionale per la donna) e di *licenza* (per la Scuola professionale femminile) è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA A.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola di Magistero professionale per la donna
« Pietro Scalcerle »
di PADOVA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** (1)	—	—	1	
2. **Italiano - Storia - Geografia.**	—	—	1	
3. **Pedagogia**	—	—	1	
4. **Lingua straniera**	—	—	1	
5. **Scienze naturali - Merceologia - Nozioni di agraria.**	—	—	1	
6. **Disegno - Storia dell'arte.**	—	—	1	
7. **Economia domestica - Igiene.**	—	—	1	
8. **Lavori femminili**	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(1) È affidata alla Direttrice della Scuola professionale femminile.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

TABELLA B.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola professionale femminile annessa alla R. Scuola di Magistero professionale per la donna « Pietro Scalcerle » di PADOVA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi del corso.
3. **Matematica - Nozioni di contabilità -**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
4. **Scienze naturali - Merceologia.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
5. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
6. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
7. **Lingua straniera**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	
9. **Lavori donneschi**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo in bianco e a colori	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per le trine.	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per la maglieria	—	—	1	
6. Maestra di laboratorio per il rammendo	—	—	1	
7. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica.	—	—	1	
8. Vice segretaria	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidella	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	2	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	1	Id.	—	
5. Sottomaestre di laboratorio	—	—	3	
6. Segretaria economa	1	Gruppo B Grado 11°		

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidella	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.